

«De esu carniū»

La macellazione rituale: tra protezione del benessere animale e tutela delle minoranze religiose

Antonio Palmieri

1.- Lo «scandalo» del mangiar carne

L'uccisione di animali per trarne cibo è sempre stata avvertita dall'Umanità come uno scandalo: un'azione intrinsecamente violenta, crudele, malvagia e riprovevole che offende la coscienza e alle coscienze provoca turbamento. Ed un simile scandalo si è proposto come un impedimento etico (un «inciampo», secondo il significato latino del termine *scandalum*) tanto alla attività di macellazione, quanto al consumo di carne.

Nel pensiero filosofico dell'antichità è dato di constatare come tale ostacolo sia stato affrontato in due diverse prospettive e con esiti opposti.

Da un lato – nell'ambito di concezioni antropocentriche, di impianto razionalistico ed utilitaristico – l'uomo viene posto al centro del reale e si guarda agli altri esseri viventi come meri strumenti per la soddisfazione di bisogni umani.

È nella *Politica* di Aristotele che si rinviene la lucida affermazione secondo cui: «*Le piante esistono per gli animali, e gli animali esistono per l'uomo: quelli domestici perché ne faccia uso e si nutra di loro, e quelli selvatici, se non tutti almeno per la maggior parte, perché se ne nutra e tragga da loro altri profitti... Poiché la natura non fa nulla che sia imperfetto o inutile, ne consegue che ha fatto tutti gli animali per l'uomo*» (*Politica*, I, 8, 1256).

L'esito, dunque, è quello della piena liceità del consumo di carne; nonché quello della assoluta indifferenza etica per l'attività di macellazione.

Dall'altro – in un contesto di accentuata attenzione ai valori di una moralità laica che esalta il valore dell'*humanitas* e mostra attenzione e sensibilità per tutti i viventi – il consumo di carne desta

orrore e provoca ribrezzo.

Esemplare di questo indirizzo di pensiero è una pagina di Teofrasto (allievo di Aristotele ma in contrasto con il proprio Maestro): «*Se si sostenesse che, non diversamente dai frutti della terra, il dio ci ha dato anche gli animali per il nostro uso, è comunque vero che, sacrificando esseri viventi, si commette contro di loro un'ingiustizia, perché si fa rapina della loro vita*» (*De pietate*, fr. 7). Il consumo di carne propone, dunque, un problema di ordine morale; e, conseguentemente, la macellazione costituisce un atto di ingiustizia, un inaccettabile atto di rapina della vita compiuto dall'uomo per cieco egoismo.

E come non ricordare, nella medesima prospettiva, il notissimo brano di Plutarco: «*Io mi domando con stupore in quale circostanza e con quale disposizione spirituale l'uomo toccò per la prima volta con la bocca il sangue e sfiorò con le labbra la carne di un animale morto; e imbandendo mense di corpi morti e corrotti, diede altresì il nome di manicaretti e di delicatezze a quelle membra che poco prima muggivano e gridavano, si muovevano e vivevano. Come poté la vista tollerare il sangue di creature sgozzate, scorticate, smembrate, come riuscì l'olfatto a sopportarne il fetore? Come mai quella lordura non stornò il senso del gusto, che veniva a contatto con le piaghe di altre creature e che sorbiva umori e sieri essudati da ferite mortali?*» (*De esu carniū*).

L'esito – questa volta – è quello della radicale rinuncia al consumo di carne e della adozione di una dieta alimentare esclusivamente vegetariana. Ma si tratta di un esito certamente coerente ed ineludibile che, tuttavia, l'umanità – nel suo complesso e nel corso della sua storia – non mostra di aver condiviso; forse perché, come avvertiva in modo caustico Catone il Censore, «*È difficile parlare al ventre che non ha orecchie*».

2.- Il mangiar carne nella prospettiva delle religioni creazioniste. La Shechitah ebraica e la Dhabīḥa Halal islamica

Nelle religioni monoteistiche che riconducono

tutto il reale all'attività creatrice del Dio – e, in particolar modo, nella religione ebraica – il problema dell'uccisione di animali a scopo alimentare si è posto in modo tutt'affatto particolare.

Anche gli animali sono creature di Dio e, come tali, meritano rispetto.

Alcuni di essi (non tutti) ben possono essere sacrificati per trarne alimento ma soltanto in virtù dell'autorizzazione divina concessa agli uomini.

La macellazione deve quindi svolgersi nel rispetto del Dio donante e della creatura vivente oggetto del dono divino; nonché con l'osservanza del rito all'uopo prescritto dalla Torah orale.

Ed il rito assume una importanza fondamentale. Si tratta, non di una mera tecnica di macellazione, ma di un vero e proprio rito religioso: volto a rinnovare il ricordo della sacralità del gesto; ed a sottrarre ogni uccisione di un animale alla prospettiva di un atto violento, meccanico e ripetitivo, di puro rilievo economico ed utilitaristico.

La macellazione rituale ebraica – o, sarebbe forse meglio dire, il rito ebraico della macellazione *casher* – denominata *Shechitah* si esegue secondo una procedura complessa e rigorosa: il rispetto di tale procedura è necessario ed indispensabile affinché le carni animali macellate possano essere considerate edibili.

In primo luogo, l'animale deve essere ucciso con rispetto e compassione. L'animale deve essere integro e sano - sia esternamente che internamente - e non deve essere stordito. L'uccisione può essere praticata soltanto da un religioso esperto, espressamente autorizzato all'esito di un adeguato addestramento (lo *Schochet* o macellaio rituale), mediante un taglio rapido, senza interruzioni pressioni perforazioni o lacerazioni, eseguito con una lama (*Chalef* o *Sakin*) estremamente affilata e priva di qualsiasi asperità, ed idoneo a recidere trachea, esofago, arteria carotide comune, vena giugulare e nervo vago. Al taglio così eseguito consegue un calo istantaneo di

pressione sanguigna al cervello e la perdita irreversibile di coscienza; in tal modo l'animale viene reso insensibile al dolore e subisce il dissanguamento in modo rapido e senza ulteriore sofferenza.

Appare, dunque, evidente come la *Shechitah* fin dai tempi più antichi sia stata espressione e testimonianza di rispetto per la vita degli animali e caratterizzata dal proposito di contenere la sofferenza degli esseri viventi da sacrificare anche nel momento traumatico della loro uccisione per scopi alimentari: «*L'uccisione dell'animale non deve essere fatta in maniera arbitraria, ma deve essere sacralizzata. Questo perché la morte di un essere vivente non deve mai diventare un atto semplice, ordinario, routinario. La shechitah si impone come un atto educativo che deve far pensare, che comunque non deve far dimenticare la crudeltà dell'azione*».¹

Anche secondo i dettami della religione musulmana la macellazione costituisce un rituale sacralizzato e deve essere eseguita nel rispetto delle regole della *Dhabīḥa Halāl* (non dissimili da quelle della *Shechitah Casher* ebraica)².

Perché la carne possa essere considerata *ḥalāl* deve essere stata macellata secondo le linee guida tradizionali indicate nella Sunna (gli animali devono essere coscienti al momento dell'uccisione e la morte, che deve essere procurata recidendo la trachea e l'esofago, deve sopravvenire con il dissanguamento completo dell'animale).

La sacralizzazione della macellazione si correla al rispetto della creazione: tutta la vita creata è importante per Allah; e gli animali costituiscono un dono fatto all'essere umano. Si legge, infatti, nel Corano: «*Mangiate delle cose lecite e buone che la provvidenza di Dio v'ha donato, e siate riconoscenti, se Lui voi adorare!*» (Sūra VI).

Significativa anche la Sūra V: «*Vi sono interdetti gli animali morti di morte naturale, il sangue, la carne di maiale, gli animali su cui sia stato invo-*

(¹) R. Di Segni, *Guida alle regole alimentari ebraiche*, Roma, 2000.

(²) E. Francesca, *Introduzione alle regole alimentari islamiche*, Roma, 1995. V. anche A. Roccella, *Macellazione e alimentazione*, in S. Ferrari (a cura di) *Musulmani in Italia. La condizione giuridica delle comunità islamiche*, Bologna, 2000, p. 201-221.

cato, all'atto dell'uccisione, un nome diverso da Dio, gli animali soffocati, ammazzati a colpi di bastone, morti per caduta o per colpi di corna, quelli che bestie feroci abbiano divorato in parte, a meno che non li abbiate finiti di uccidere, nel modo prescritto, voi stessi, e, ancora, ciò che è stato immolato per gli idoli sui blocchi di pietra avanti alla vostre case (...), poiché tutto ciò è un'empietà; guai, oggi, a coloro che negano la vostra religione, però non li temete, bensì temete me" (versetto 4, Sûra V).³

3.- La macellazione rituale nell'ordinamento giuridico italiano

I rapporti tra la Repubblica e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane sono attualmente regolati, giusta la previsione dell'art. 8, III co., Cost., dalla Legge 8 marzo 1989 n. 101, adottata sulla base dell'intesa perfezionatasi tra le parti il 27 febbraio 1987 (art 1)⁴.

Si tratta, è appena il caso di ricordarlo, di una legge c.d. rafforzata, atteso che una sua eventuale futura modifica presupporrebbe necessariamente una preventiva modificazione convenzionale e concordata dei contenuti dell'intesa.

L'art. 6, II co., della Legge 8 marzo 1989 n. 101 così recita: «La macellazione eseguita secondo il rito ebraico continua ad essere regolata dal decreto ministeriale 11 giugno 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 giugno 1980, in conformità alla legge e alla tradizione ebraiche».

Il rinvio operato dalla Legge n. 101 del 1989 al D.M. 11 giugno 1980 di autorizzazione alla macellazione degli animali secondo i riti religiosi ebraico

ed islamico⁵, deve considerarsi – almeno in relazione alla macellazione rituale ebraica - un rinvio fisso e non mobile; ne consegue che anche il contenuto delle disposizioni (abbiano esse natura normativa o meramente amministrativa) in esso contenute dovrebbe considerarsi immodificabile fino alla revisione concordata dell'intesa tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane. Il D.M. 11 giugno 1980 dispone:

«1. Si autorizza la macellazione senza preventivo stordimento eseguita secondo i riti ebraico ed islamico da parte delle rispettive comunità.

2. La macellazione deve essere effettuata da personale qualificato che sia perfettamente a conoscenza ed addestrato nell'esecuzione dei rispettivi metodi rituali. L'operazione dovrà essere effettuata mediante un coltello affilatissimo in modo che possano essere recisi con un unico taglio contemporaneamente l'esofago, la trachea ed i grossi vasi sanguigni del collo.

3. Nel corso della operazione debbono essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare il più possibile sofferenze ed ogni stato di eccitazione non necessario. A tal fine gli animali debbono essere introdotti nella sala di macellazione solo quando tutti i preparativi siano stati completati. Il contenimento, la preparazione e la iugulazione dei medesimi debbono essere eseguiti senza alcun indugio.

4. Può essere autorizzata la macellazione senza preventivo stordimento eseguita secondo il rito islamico nei macelli riconosciuti idonei all'esportazione di carni ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, a condizione che:

1) la macellazione avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3;

⁽³⁾ *Il Corano*, traduzione italiana di L. Bonelli, Milano, 1976.

⁽⁴⁾ Per i precedenti normativi si vedano: R.D. 21 luglio 1927, n. 1586; R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298; L. 2 agosto 1978 (di adeguamento alla Direttiva n. 74/577/Cee). Si veda, infine, il D.Lgs. 1 settembre 1998, n. 333 (di attuazione della Direttiva n. 93/119/Ce del 22 dicembre 1993 relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento) che all'art. 5, comma 2, ha stabilito che le disposizioni che impongono che la macellazione venga preceduta dallo stordimento degli animali non si applicano alle macellazioni rituali.

⁽⁵⁾ Decreto di *Autorizzazione alla macellazione degli animali secondo i riti religiosi ebraico ed islamico*, emanato dal Ministero della Sanità di concerto con il Ministro dell'Interno (G.U. n. 168 del 20 giugno 1980). È appena il caso di ricordare che il Centro islamico culturale d'Italia era stato nel frattempo riconosciuto col D.P.R. 21 dicembre 1974, n. 712.

2) i titolari di detti macelli ne facciano espressa richiesta, ai fini dell'esportazione nei Paesi islamici al Ministero della sanità, che, previo sopralluogo, procederà ad accertare che esistono le condizioni a che gli animali vengano macellati in conformità delle disposizioni di cui agli articoli n. 2 e 3».

La disciplina nazionale, dunque, si conforma ai principi costituzionali di uguaglianza e di non discriminazione per ragioni di razza e di religione (art. 3 Cost.), nonché di libertà delle confessioni religiose (art. 8, I co., Cost.)⁶.

4.- La macellazione rituale nell'ordinamento comunitario

Nel diritto dell'Unione il Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento stabilisce la regola generale secondo cui «*Gli animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento, conformemente ai metodi e alle relative prescrizioni di applicazione di cui all'allegato I. La perdita di coscienza e di sensibilità è mantenuta fino alla morte dell'animale. I metodi di cui all'allegato I che non comportino la morte istantanea («semplice stordimento») sono seguiti quanto più rapidamente possibile da una procedura che assicuri la morte quali il dissanguamento, l'enervezione, l'elettrocuzione o la prolungata anossia*» (art. 4, par. 1).

Precisa, per altro, il successivo paragrafo 4 dello stesso articolo, «*Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano agli animali sottoposti a*

particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello».

Alla luce di tali previsioni del Regolamento, dunque, le macellazioni rituali si sarebbero dovute considerare come pienamente legittime.

Tuttavia, il successivo art. 26 ha consentito agli Stati membri di «*adottare disposizioni nazionali intese a garantire una maggiore protezione degli animali durante l'abbattimento, diverse da quelle contenute nel presente regolamento*», in relazione – tra l'altro – alla «*macellazione di animali conformemente all'articolo 4, paragrafo 4*» e, dunque, alle macellazioni rituali.

Molti Stati dell'Unione si sono avvalsi di tale potere normativo – per così dire – concorrente; con la conseguenza che l'attuale disciplina legislativa della macellazione rituale nei Paesi europei risulta estremamente eterogenea e, sotto molti aspetti, incoerente.

Ma quel che più rileva è che in forza della previsione contenuta nell'art. 26 del Regolamento n. 1099/2009 tutti gli Stati membri potrebbero determinarsi ad adottare discipline più rigorose che impongano lo snaturamento dei riti religiosi di macellazione o che vietino la macellazione rituale all'interno dell'intera Unione⁷.

5.- La protezione degli animali e i diritti fondamentali degli uomini. Equivoci e provocazioni

Si è soliti ripetere - non senza enfasi - che il diritto europeo ha riconosciuto agli animali la natura di esseri senzienti.

(⁶) S. Lariccia, *La libertà religiosa*, in *Trattato di diritto amministrativo*, diretto da Giuseppe Santaniello, vol. XII, *Libertà costituzionali e limiti amministrativi*, Padova, 1990, pp. 227 ss. Si veda anche F. Margiotta Broglio, *La protezione della libertà religiosa nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Milano 1967, spec. pag. 44. Una severa, ma non condivisibile, critica al DM del 1980 si rinviene in G. Vignoli, *La protezione giuridica degli animali di interesse zootecnico (Legislazione italiana e Convenzioni internazionali)*, in *Rivista di diritto agrario*, 1986, I, p. 76: «il doveroso rispetto delle credenze di minoranze religiose, ancorché non esigue, non giustifica l'ammissione legislativa di metodi ripugnanti alla grande maggioranza della popolazione...».

(⁷) Anche in Italia, nel corso dell'attuale XVIII Legislatura, sono state presentate in Parlamento talune proposte di modifica della disciplina vigente in materia di macellazione rituale. Tra queste si segnalano quella ad iniziativa dell'On. Alex Bazzaro, *Norme per la tutela degli animali destinati alla macellazione o all'abbattimento* (Atto Camera n. 1134 del 30 settembre 2018); nonché quella ad iniziativa dell'On. Michela Vittoria Brambilla, *Divieto dell'abbattimento di animali destinati alla produzione alimentare senza previo stordimento, nonché modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2013 n. 131* (Atto Camera n. 869 del 4 luglio 2018).

L'enfasi si deve ad una suggestionata e non condivisibile lettura del testo normativo di riferimento. L'art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea contiene questo enunciato:

«Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.».

È appena il caso di notare:

- che, nel testo, non si evoca un principio fondativo del diritto dell'Unione o un obiettivo primario dell'ordinamento unionale ma si indica un criterio (per altro non esclusivo ma concorrente) che deve essere adeguatamente considerato nel processo di formulazione e di attuazione delle politiche dell'Unione;

- che il criterio del benessere degli animali appare comunque residuale e recessivo rispetto al patrimonio di tradizioni e valori culturali e religiosi degli Stati membri;

- che, per altro, «nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni» il criterio del benessere degli animali appare subordinato e soccombente rispetto all'obiettivo «di combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale» (art. 10).

Ma, in questa prospettiva, assume decisivo rilievo la circostanza che la Carta dei Diritti fondamentali

dell'Unione Europea attribuisca alla libertà di religione il valore di diritto fondamentale di ogni cittadino europeo: «Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti» (art. 10)⁸.

Nel dibattito sulla macellazione rituale si confrontano, dunque, non due diritti antagonisti di pari rilevanza, ma un diritto fondamentale di cittadinanza ed un interesse al benessere animale, dai contorni incerti, di disagiata imputazione soggettiva e di arduo inquadramento sistematico⁹.

Nel conflitto tra diritti fondamentali degli uomini e benessere degli animali, il secondo non può essere perseguito a scapito e con sacrificio dei primi.

Tanto più se si considera l'Unione Europea quale luogo privilegiato dell'accoglienza, della convivenza delle diversità, del rispetto e della tutela delle minoranze etniche, culturali e religiose.

ABSTRACT

Nelle religioni ebraica ed islamica gli animali – esseri viventi e doni di Dio - possono essere sacrificati per trarne alimento ma soltanto in virtù dell'autorizzazione divina concessa agli uomini. La macellazione deve quindi svolgersi nel rispetto del Dio donante e della creatura oggetto del dono divino; nonché con l'osservanza del rito religioso all'uopo prescritto (Shechitah ebraica o Dhabīḥa Halāl islamica), volto a testimoniare la sacralità

⁽⁸⁾ V. R. Mazzola (a cura di), *Diritto e religione in Europa. Rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di libertà religiosa*, Bologna, 2012; L. De Gregorio (a cura di), *Le confessioni religiose nel diritto dell'Unione Europea*, Bologna, 2012; G. Brienza, *Libertà ed identità religiosa nell'unione Europea*, Chieti, 2006; D. Durisotto, *Istituzioni europee e libertà religiosa. Cedu e Ue tra processi di integrazione europea e rispetto delle specificità nazionali*, Napoli, 2016; C. Morini, *La tutela dei diritti dei gruppi religiosi nel contesto regionale europeo*, Bari, 2018; D. Edigati – A. Tira (a cura di) *Le minoranze religiose nel diritto italiano ed europeo. Esperienze del passato e problematiche contemporanee*, Torino, 2021.

⁽⁹⁾ Sul tema si veda il prezioso studio del Comitato Nazionale per la Bioetica, *Macellazioni rituali e sofferenza animale* (19 settembre 2003), Roma, 2005.

del gesto e, ad un tempo, a contenere la sofferenza degli esseri viventi da sacrificare nel momento traumatico della loro uccisione per scopi alimentari.

Nel diritto italiano - in linea di coerenza con i principi costituzionali di uguaglianza e di non discriminazione per ragioni di razza e di religione (art. 3 Cost.), nonché di libertà delle confessioni religiose (art. 8, 1 co., Cost.) - le cc.dd. macellazioni rituali sono consentite.

Secondo il diritto dell'Unione europea le macellazioni effettuate secondo riti religiosi possono essere legittimamente eseguite, ancorché in deroga alla regola generale che prescrive il previo stordimento dell'animale da macellare. Tuttavia le leggi dei singoli Stati possono introdurre, a tutela del benessere animale, disposizioni più rigorose e persino vietare la pratica delle macellazioni rituali.

La libertà di religione è un diritto fondamentale di ogni cittadino italiano ed europeo. Tale diritto degli uomini non può essere sacrificato in nome del benessere degli animali.

In the Jewish and Islamic religions, animals - living beings and gifts of God - can be sacrificed for food, but only by virtue of the divine authorisa-

tion granted to humans. Slaughter must therefore be carried out with respect for the donating God and the creature that is the object of the divine gift, and with observance of the religious rite prescribed for the purpose (Jewish Shechitah or Islamic Dhabīḥa Halāl), aimed at testifying to the sacredness of the gesture and, at the same time, containing the suffering of the living beings to be sacrificed at the traumatic moment of their killing for food.

Under Italian law - in line with the constitutional principles of equality and non-discrimination on grounds of race and religion (Art. 3 of the Constitution), as well as freedom of religious denominations (Art. 8, first paragraph of the Constitution) - so-called ritual slaughter is allowed.

According to EU law, ritual slaughter may be lawfully carried out, even if as an exception to the general rule that the animal to be slaughtered must first be stunned. However, the laws of individual states may, in the interests of animal welfare, introduce stricter provisions and even prohibit the practice of ritual slaughter.

Freedom of religion is a fundamental right of every Italian and European citizen. This human right cannot be sacrificed in the name of animal welfare.